I. Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.

■ Il t.u. – ma in realtà si tratta di una disposizione tratta dal r.d. n. 773/1931, all'art. 147 – prende in considerazione l'ipotesi social-tipica per la quale lo straniero-lavoratore, specie in un primo periodo, trova concreta sistemazione presso il proprio datore di lavoro o presso altra persona, parente/affine o meno, denominata «ospitante». Costui è tenuto invero a dare comunicazione scritta di tale ospitalità all'autorità locale di P.S., entro quarantotto ore (co. 1). L'art. 1184 della l. n. 296/2006 (cosiddetta «Finanziaria 2007») ha apportato modifiche a tale

disposizione, sopprimendo le parole: «o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze». Ciò comporta che non sarà più necessaria tale comunicazione per quanto riguarda l'assunzione dello straniero, mentre restano in vigore le altre fattispecie. Il contenuto di tale comunicazione non può peraltro prescindere dalle generalità dell'ospitante, dello straniero o apolide, dagli estremi del suo passaporto o documento di identificazione, dall'esatta ubicazione dell'immobile o della persona concretamente ospitante ovvero datrice di lavoro, e dal titolo per la quale la comunicazione è dovuta (co. 2).

8 Disposizioni particolari. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149). 1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.

Sommario: I. Disposizioni particolari.

1 I. Disposizioni particolari. Sempre dal r.d. del 1931 è tratta la disposizione di cui all'art. 8 del t.u., che esclude dal campo di applicazione del capo (II), dedicato all'allontanamento dello straniero, i componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.

Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. 1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.

1 bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma l, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica "annotazioni", la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]". Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo allo straniero titolare di protezione internazionale, la responsabilità della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, è trasferita ad altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]" è aggiornata, entro tre mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato membro a cui la stessa è stata trasferita e la data del trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, un altro Stato membro riconosce al soggiornante la protezione internazionale prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro tre mesi dalla richiesta, nella rubrica "annotazioni" è apposta la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]".

I ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma I bis, non è richiesta allo straniero titolare di protezione internazionale ed ai suoi familiari la documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio di cui al comma 1, ferma restando la necessità di indicare un luogo di residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari di protezione internazionale che si trovano nelle condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005,